



GIRO DEI 100 COMUNI  
DELLA PICCOLA  
GRANDE ITALIA

PIAZZA DEI CADUTI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL 0835.585.711 FAX 0835.581.208  
P. I. 00116240771 C.F. 81001230770 - WEB SITE: WWW.COMUNEPISTICCI.IT

# **REGOLAMENTO**

## **PER L’AFFIDAMENTO DELLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DELLA CITTA’ DI PISTICCI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10 agosto 2015

## Indice:

ARTICOLO 1 – FINALITÀ E OBIETTIVI.....	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO E PROCEDURA.....	3
ARTICOLO 3 - AREE DA AFFIDARE .....	4
ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI .....	4
ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI.....	5
ARTICOLO 6 - CRITERI DI AFFIDAMENTO.....	5
ARTICOLO 7 – ONERI, OBBLIGHI E FACOLTA' DEI SOGGETTI AFFIDATARI .....	6
ARTICOLO 8 – ONERI PER IL COMUNE.....	8
ARTICOLO 9 – DIVIETO DI ATTIVITA' LUCRATIVE .....	9
ARTICOLO 10 - DURATA .....	9
ARTICOLO 11 – REVOCA E RECESSO .....	9
ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ.....	10
ARTICOLO 13 – RINVIO ED ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI.....	10
ARTICOLO 14 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE.....	10
ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE .....	10
ALLEGATO A: TARGHE DI RINGRAZIAMENTO.....	12

## ARTICOLO 1 – FINALITÀ E OBIETTIVI

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano un'attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende disciplinare l'affidamento della cura delle aree destinate a verde pubblico, da parte dei soggetti individuati al successivo articolo 4.
2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
  - a. coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
  - b. sensibilizzare l'intera comunità alla tutela e salvaguardia del territorio comunale;
  - c. stimolare e accrescere il senso di appartenenza dei cittadini verso il bene comune e generare un sentimento di costante attenzione al decoro urbano;
  - d. prevedere processi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
  - e. recuperare aree verdi pubbliche comunali, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza ed avvalorando il concetto di bene comune;
  - f. incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO E PROCEDURA

1. Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'affidamento temporaneo, gratuito e senza scopo di lucro delle aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenerle, conservarle, riconvertirle e riqualificarle nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di cui al

precedente articolo 1.

2. Al fine del perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, con avviso pubblico verranno specificati:
  - a) le aree a verde pubblico da affidare;
  - b) gli interventi ammessi sulle stesse aree;
  - c) i requisiti di ammissione, le modalità ed i criteri di selezione dei soggetti cui saranno affidate le aree;
  - d) le modalità di presentazione delle domande.
3. L'effettivo affido delle suddette aree è subordinato alla stipula di apposita convenzione, secondo lo schema allegato al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale.
4. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro da parte dei soggetti affidatari.
5. Le aree verdi manterranno le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

## ARTICOLO 3 - AREE DA AFFIDARE

1. Le aree, il cui affidamento è disciplinato dal presente Regolamento, sono quelle destinate a verde pubblico dallo strumento urbanistico vigente.
2. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e su proposta congiunta del Responsabile del procedimento e del Dirigente dei Servizi Tecnici, individua le aree da affidare.

## ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree destinate a verde pubblico potranno essere affidate a:
  - a. cittadini singoli o costituiti in qualunque forma associativa;
  - b. organizzazioni di volontariato, enti *no profit*;
  - c. cooperative con finalità sociali o ambientali;
  - d. scuole, parrocchie ed enti religiosi;
  - e. enti privati;

- f. operatori economici.
- 2. I soggetti diversi dai cittadini singoli, per ottenere l'affidamento dell'area di interesse, devono nominare un proprio referente ed indicarlo nella richiesta di affidamento delle aree stesse.
- 3. Non possono essere affidate più aree a richiedenti che fanno parte dello stesso nucleo familiare o appartenenti al medesimo sodalizio pubblico o privato.

## ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

- 1. Fatto salvo quanto disposto dai commi 4° e 5° del precedente articolo 2, le tipologie di intervento ammesse sono:
  - a. la manutenzione ordinaria: tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
  - b. la manutenzione con miglorie: nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, arbusti e siepi, giardini, piccoli ortaggi, erbe aromatiche ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, etc.

## ARTICOLO 6 - CRITERI DI AFFIDAMENTO

- 1. Il Responsabile del procedimento, previa verifica del rispetto delle modalità e termini di presentazione dell'istanza e della completezza della documentazione secondo le disposizioni previste nell'avviso pubblico, valuterà le domande presentate tenendo conto della rispondenza alle finalità del Regolamento ed ai criteri fissati, della qualità della proposta e di tutti gli altri criteri eventualmente indicati nell'avviso pubblico stesso.
- 2. Nel caso in cui una medesima area fosse oggetto di più istanze da parte

di soggetti diversi, il Responsabile del procedimento valuterà l'opportunità dell'affidamento congiunto.

3. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere compatibili con le vigenti normative.
4. I soggetti richiedenti, nella propria istanza di affidamento dell'area, specificheranno le attività che intendono svolgere che, in caso di affido, saranno indicate nella convenzione che perfeziona l'affidamento.
5. Il Responsabile del procedimento può, motivatamente, modificare e/o integrare la proposta di intervento presentata al fine di armonizzarla con il contesto in cui l'area è inserita.

## ARTICOLO 7 – ONERI, OBBLIGHI E FACOLTA' DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari, a far tempo dalla data di stipula della convenzione, prenderanno in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi previsti nella convenzione stessa ed all'adempimento di quanto ivi indicato usando la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Ogni richiesta di variazione rispetto a quanto previsto nella convenzione, imputabile a cause non dipendenti dall'affidatario, dovrà essere sottoposta al Responsabile del Procedimento e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta dello stesso.
3. L'area affidata mantiene le funzioni in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e, pertanto, è vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso pubblico dell'area stessa e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori. L'affidamento dell'area non potrà in nessun caso comportare inibizioni e/o limitazioni dell'uso della stessa area da parte della collettività.
4. E' consentito il posizionamento temporaneo di manufatti previa autorizzazione come per legge. E' fatto obbligo all'affidatario di rimuovere ogni manufatto installato al termine del periodo di affido.

previsto nella convenzione.

5. Il Comune, a mezzo dell'Ufficio Tecnico o della Polizia Locale, dovrà effettuare sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e manutenzione delle aree affidate.
6. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi previsti nella convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Responsabile del procedimento.
7. Ogni intervento effettuato a cura dell'affidatario sull'area affidata si intende acquisito al patrimonio comunale e senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere, a qualunque titolo per eventuali lavori ed intereventi effettuati.
8. Quanto realizzato sull'area in contrasto con quanto indicato nella convenzione, dovrà essere rimosso a cura e spese del soggetto affidatario.
9. I soggetti affidatari dovranno farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni e/o infortuni causati a terzi, nonché al patrimonio comunale, derivanti dall'esecuzione degli interventi previsti nella convenzione di affidamento.
10. I soggetti affidatari potranno pubblicizzare l'iniziativa tramite l'installazione di:
  - a) cartelli informativi collocati sull'area verde in affido. Tali cartelli informativi dovranno avere le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione come previsti nell' "Allegato A - Targhe di ringraziamento" al presente Regolamento. Il soggetto affidatario assume ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi dalla collocazione dei cartelli. I cartelli pubblicitari installati in prossimità di incroci, intersezioni stradali o rotonde devono rispettare le disposizioni di cui al vigente Codice della Strada;
  - b) elementi di arredo urbano per finalità pubblicitarie (orologi, cestini portarifiuti, fioriere, etc.) o di altri mezzi pubblicitari che per le loro caratteristiche tecniche ed estetiche costituiscono elementi

arredo urbano.

11. L'installazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 11 dovrà essere prevista nella convenzione e dovrà essere effettuata senza alcun esborso o introito da parte dell'Amministrazione Comunale.
12. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare cartelli ed elementi di arredo urbano per comunicazioni istituzionali.
13. L'installazione delle targhe di ringraziamento non è soggetta all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. Restano, invece, assoggettate alle disposizioni sulla pubblicità ed affissioni l'installazione di elementi di arredo urbano installati a fine pubblicitario o di altri mezzi pubblicitari.
14. I soggetti affidatari dovranno farsi carico della fornitura e del consumo di acqua necessaria per l'irrigazione delle aree verdi, nonché della fornitura e consumo dell'energia elettrica eventualmente necessaria.
15. E' vietato l'utilizzo di concimi chimici di sintesi, così come previsto dal Regolamento CE nr. 834/2007.

## ARTICOLO 8 – ONERI PER IL COMUNE

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei soggetti affidatari le aree verdi, così come previste nell'avviso pubblico.
2. Lo svolgimento delle attività previste nella convenzione non comporta alcuna remunerazione da parte del Comune in favore dell'affidatario. Non è dovuto nemmeno il rimborso delle spese sostenute a qualunque titolo.
3. Resta a carico dell'Amministrazione Comunale ogni responsabilità prevista dal vigente ordinamento a carico del concessionario.



## ARTICOLO 9 – DIVIETO DI ATTIVITA' LUCRATIVE

1. L'affidatario non potrà svolgere alcuna attività lucrativa sull'area affidata, pena la revoca della convenzione.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente Regolamento, non è considerata attività lucrativa, in quanto finalizzata alla mera contribuzione di interventi per finalità pubbliche, sociali ed ambientali, la pubblicità delle iniziative tramite cartelli informativi, di cui alla lettera a) del comma 10° del precedente articolo 7, ovvero l'installazione di elementi di arredo urbano a fini pubblicitari, di cui alla lettera b) del medesimo comma 10° del precedente articolo 7.
3. Resta salva ed impregiudicata l'applicazione delle disposizioni di natura fiscale tra l'affidatario ed il soggetto terzo pubblicizzato.

## ARTICOLO 10 - DURATA

1. La durata dell'affidamento è fissata in anni 3 (tre), a far tempo dalla data di stipula della convenzione e non potrà essere prorogata tacitamente.
2. Eventuali interventi eseguiti dall'Amministrazione Comunale o da altro soggetto da questa incaricato, sulle aree in affido non comportano la sospensione della convenzione, la cui durata rimane immutata.

## ARTICOLO 11 – REVOCA E RECESSO

1. Il Responsabile del Procedimento ha facoltà di revocare la convenzione in ogni momento per ragioni di pubblico interesse e/o inadempienza da parte del soggetto affidatario. In caso di revoca, l'affidatario non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o rimborso per gli interventi realizzati e/o l'attività svolta.
2. La convenzione sarà, altresì revocata, qualora venga accertato che il concessionario svolge attività lucrativa sull'area affidata o realizzi interventi non previsti nella convenzione.

3. Fatto salvo quanto previsto nei commi 7° ed 8° del precedente articolo 7, l'affidatario potrà recedere anticipatamente dalla convenzione con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

## ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ

1. Il soggetto affidatario si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto nella convenzione.
2. Lo stesso soggetto affidatario è responsabile per la mancata realizzazione degli interventi previsti in convenzione.

## ARTICOLO 13 – RINVIO ED ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1. Tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione per la normativa direttamente applicabile, sarà dettagliato negli atti della procedura ad evidenza pubblica e, successivamente, per i rapporti tra Comune e affidatario, nella convenzione.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni altro precedente Regolamento Comunale ed ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.

## ARTICOLO 14 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione di quanto previsto nella convenzione, è competente il Tribunale di Matera


## ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio *on line* del Comune

per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.

# ALLEGATO A: TARGHE DI RINGRAZIAMENTO

## Modello targa di ringraziamento:

	<h1>Città di Pisticci</h1>
La cura di quest'area verde è stata affidata a (*) .....	
giusta convenzione nr. .... del ..... ed è stata	
realizzata con il contributo di (**).....	

(\*) potrà essere apposto il logo del soggetto affidatario.

(\*\*) potrà essere apposto il logo del soggetto che ha contribuito.

## Numero e dimensioni delle targhe di ringraziamento:

Tipologia dell'area verde	Dimensioni dell'area verde	Dimensioni della targa di ringraziamento	Numero targhe ammesse
Aiuola	fino a 100 mq.	cm. 50 x cm. 35	2
Aiuola	da 101 mq. a 500 mq.	cm. 50 x cm. 35	4
Aiuola	oltre 500 mq.	cm. 50 x cm. 35	6
Spartitraffico	fino a 100 mq.	cm. 50 x cm. 35	2
Spartitraffico	da 101 mq. a 500 mq.	cm. 50 x cm. 35	4
Spartitraffico	oltre 500 mq.	cm. 50 x cm. 35	6
Rotonda	qualsiasi dimensione	cm. 50 x cm. 35	2
Villa e giardino	qualsiasi dimensione	cm. 50 x cm. 35	1 per ogni accesso
Altra tipologia di area verde	fino a 100 mq.	cm. 50 x cm. 35	2
Altra tipologia di area verde	da 101 mq. a 500 mq.	cm. 50 x cm. 35	4
Altra tipologia di area verde	oltre 500 mq.	cm. 50 x cm. 35	6